

N. 37.229 di Repertorio

N. 17.508 di Raccolta

Verbale del consiglio di amministrazione

della società per azioni

"Molecular Medicine S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il **ventitre settembre duemilaquattordici**, in Bresso, via A. Meucci, n. 3, alle ore nove e quindici.

23 settembre 2014

Avanti a me prof. avv. Ubaldo La Porta, notaio in Milano, iscritto nel ruolo dell'omonimo distretto notarile,

si è riunito

il consiglio di amministrazione della società per azioni

"Molecular Medicine S.p.A."

o, in forma abbreviata

"MolMed S.p.A."

con sede in Milano, via Olgettina, n. 58, capitale sociale di euro 10.874.215,42, interamente versato, suddiviso in 231.058.594 azioni ordinarie, prive di valore nominale unitario e non rappresentate da titoli cartolari, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 11887610159, r.e.a. 1506630, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**OMISSIS**

2) *Aumento di capitale riservato: esercizio della delega conferita agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

I lavori dell'adunanza sono diretti, in mia presenza, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, prof. **Claudio BORDIGNON**, nato a Fiorano al Serio il 6 luglio 1950, il quale, a norma del vigente statuto sociale, nella qualità enunciata, assume la presidenza dell'adunanza, e su designazione unanime dei presenti, mi investe della carica di segretario.

Egli, in via preliminare,

dà atto che

. il consiglio di amministrazione, oggi composto da 12 membri, anche per effetto della deliberazione assunta lo scorso 8 settembre, è stato regolarmente convocato, ai sensi di legge e di statuto, per oggi, in questo luogo, alle ore nove;

. oltre al componente nella enunciata qualità, sono presenti i consiglieri Dr. Alberto Carletti, Prof. Riccardo Cortese (in audio conferenza), Dr.ssa Marina Del Bue, Dr. Gianluigi Fiorendi (in audio conferenza), Dr.ssa Sabina Grossi (in audio conferenza), Dr. Mario Masciocchi (in audio conferenza), Sen. Alfredo Messina, Avv. Raffaella Ruggiero Dr. Lorenzo Salieri (*in audio conferenza*); assenti giustificati il Dr. Germano Carganico e il Dr. Khalid Islam;

. che, per il collegio sindacale, sono presenti tutti i sindaci effettivi Dr. Fabio Scoyni, Dr.ssa Flavia Daunia Minutillo e Dr. Enrico Scio (i primi due in audio conferenza);



. il vigente statuto sociale fissa in più della metà dei consiglieri in carica,
oggi in numero di 12 (dodici), il quorum costitutivo dell'adunanza consiliare
dichiara
l'organo collegiale validamente costituito.



OMISSIS

OMISSIS



Il Presidente introducendo la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, rammenta che nella seduta del giorno 8 settembre 2014, iscritta al registro delle imprese di Milano il 17 successivo, l'assemblea della società "Molecular Medicine S.p.A." ha, tra l'altro, deliberato:

- 1) *di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 luglio 2016, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero complessivo massimo di 46.000.000 (quarantaseimilioni) di azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 31 luglio 2014, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società;*
- 2) *di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse per cia-*

scuna tranche dell'Aumento di Capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price) delle azioni ordinarie della Società registrato nel periodo di tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di Pricing"). Qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie MolMed registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o SG avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo;

3) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo quinto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria il giorno 8 settembre 2014, verbalizzata dal notaio Ubaldo La Porta di Milano in pari data, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 luglio 2016, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranche, di un numero massimo complessivo di 46.000.000 (quarantaseimilioni) di azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 31 luglio 2014, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società. L'Assemblea straordinaria ha altresì stabilito che il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse per ciascuna tranche dell'Aumento di Capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price) delle azioni ordinarie della Società registrato nel periodo di tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di Pricing"). Qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie MolMed registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del Volume Weighted Average Price registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o SG avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo";

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato e alla Dr.ssa Marina Del Bue, disgiuntamente tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a. predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page, overlapping the end of the text in block 'a'. The signature appears to be a stylized name, possibly "M. Del Bue".

sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

b. apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".

Il consiglio di amministrazione è stato oggi convocato, dunque, al fine di dare esecuzione alla delega ricevuta dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 c.c. e, perciò, di deliberare in forma idonea per gli effetti di cui all'art. 2436 c.c.

Illustra ai presenti la proposta di deliberazione, nel testo qui riportato tra virgolette:

"Il Consiglio di Amministrazione di Molecular Medicine S.p.A.

- in attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci assunta in data 8 settembre 2014;

- presa visione della relazione predisposta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., emessa in data 6 agosto 2014 e attestante la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, da fissare in via definitiva sulla base del criterio individuato dall'Assemblea Straordinaria dell'8 settembre 2014 al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;

*- udite le attestazioni del Collegio Sindacale;
delibera*

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile e frazionata, entro e non oltre il 31 luglio 2016, per complessive massime n. 46.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione di Société Générale, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società; ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari, per ciascuna tranche, al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della singola specifica richiesta di sottoscrizione (il "Periodo di Pricing"), statuendo, inoltre:

i. che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o Société Générale avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte,



di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo;

ii. che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia fissato al 31 luglio 2016, con la precisazione che, trattandosi di aumento scindibile e che pertanto potrà aver luogo per tranches a prescindere dalla sua totale sottoscrizione entro il predetto termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di volta in volta in ragione dell'ammontare delle sottoscrizioni raccolte;

(ii) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo quinto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "Il Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014, in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile e frazionata - di modo che la sottoscrizione di ciascuna tranche abbia immediato effetto - il capitale sociale in una o più volte, fissando al 31 luglio 2016 il termine ultimo di sottoscrizione, per complessive massime 46.000.000 di azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società. Come stabilito dall'Assemblea Straordinaria dei soci, il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da ciascuna tranche dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa richiesta di sottoscrizione (il "Periodo di Pricing") fermo restando che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o Société Générale, avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo.";

(iii) di conferire ogni e più ampio potere al Presidente e Amministratore Delegato Prof. Claudio Bordignon per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo, la predisposizione e presentazione di ogni dichiarazione, atto o documento per ogni competente Autorità ai fini del rilascio delle relative eventuali autorizzazioni, la gestione dei rapporti con le competenti Autorità nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

(iv) di conferire ogni e più ampio potere al Presidente e Amministratore Delegato Prof. Claudio Bordignon, per depositare, raccolte le sottoscrizioni, i testi di statuto aggiornati in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, con facoltà di modifica e/o espunzione delle clausole statutarie non più compatibili con le intervenute modificazio-





ni nell'ammontare del capitale sociale nominale;

(v) di autorizzare il Presidente e Amministratore Delegato Prof. Claudio Bordignon a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre nel verbale stesso tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di autorizzazione e iscrizione".

Ricordando ai presenti che la delega è stata conferita per la deliberazione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo alinea, c.c., il Presidente comunica che il prezzo di collocamento proposto, da fissare in via definitiva, per ciascuna emissione, sulla base del criterio individuato dall'Assemblea Straordinaria dell'8 settembre 2014 e ripetuto nella proposta di deliberazione, corrisponde al valore di mercato delle azioni, come confermato dalla relazione all'uopo redatta dalla società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.*, in data 6 agosto 2014, della quale propone di dare integrale lettura, venendone, tuttavia, dispensato da tutti i presenti, che dichiarano di esserne a conoscenza, acquisita agli atti di questa adunanza.

Aprè la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno, senza registrare alcun intervento, e, dopo aver constatato che ha momentaneamente interrotto il collegamento in audio conferenza il consigliere signor Riccardo Cortese, chiama il consiglio a deliberare.

Questo, raccolto l'invito, con il voto favorevole di tutti i presenti

delibera

di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato tra virgolette e, conseguentemente, di modificare l'art. 5 del vigente statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo quinto comma, secondo la formulazione sopra riportata.

Preso atto di quanto appena deliberato ed a completamento della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sinteticamente espone le ragioni, a tutti note, che consigliano di procedere tempestivamente al richiamo di una prima *tranche* dell'aumento di capitale appena deliberato nell'esercizio della delega.

Dopo aver riepilogato, in sintesi i principali termini e condizioni del contratto "*SEF – Standby Equity Facility*", stipulato con *Société Générale* in data 31 luglio 2014, comunque ben riassunti nel testo della deliberazione appena assunta, ricorda che, ai sensi dell'Accordo, *Société Générale* ha assunto l'impegno di sottoscrivere, per ciascuna *tranche*, un numero di azioni pari al minore tra:

- (i) il numero di azioni indicato nella richiesta di sottoscrizione avanzata dalla Società;
- (ii) la differenza tra il numero massimo di azioni a servizio dell'aumento di capitale riservato e il numero di azioni già sottoscritte da SG a fronte di precedenti richieste di sottoscrizione avanzate dalla Società; e
- (iii) il minore tra (1) n. 8.000.000 di Azioni, (2) un numero di azioni pari a tre volte il volume medio giornaliero di scambio delle azioni MolMed nei



quindici giorni precedenti la conclusione del periodo di *pricing* (incluso) (escludendo dal computo relativo a ciascun valore giornaliero le operazioni fuori mercato) e (3) un numero di azioni pari al rapporto tra Euro 8.000.000 e il prezzo di sottoscrizione determinato per la singola *tranche*.

Rammenta che "SG" avrà comunque la facoltà, a sua discrezione, di sottoscrivere il numero di azioni indicate dalla Società nella richiesta di sottoscrizione, anche ove tale quantitativo di azioni eccedesse uno dei predetti limiti.

A questo punto concede la parola al Direttore Generale di Molmed s.p.a., Dott.ssa Del Bue, che, anche attraverso l'ausilio di *slide* che evidenziano l'andamento dei volumi delle azioni ordinarie MolMed scambiati negli ultimi 15 giorni di Borsa aperta (che rappresentano il miglior *benchmark* alla data odierna), bene illustra concretamente e per mezzo di esemplificazioni l'astratto sviluppo dell'operazione, analizzandone con puntualità le singole fasi, al fine di consentire la migliore individuazione del percorso da seguire nell'esecuzione del contratto.

In particolare ella suggerisce, per poter cogliere la massima opportunità, di chiedere la sottoscrizione di una *tranche* di 4.500.000 (quattromilioni-cinquecentomila) azioni ordinarie, che consentirebbe, comunque a "SG", tenuto conto del contenuto del contratto e della struttura dell'operazione, di sottoscrivere il numero minore di azioni che fosse negoziato nel complessivo periodo di riferimento.

Udita la relazione illustrativa del Direttore Generale, il Presidente ricorda che l'aumento di capitale riservato dovrà essere eseguito, secondo quanto previsto, in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di ammissione a quotazione: per questo, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999, le azioni emesse ai sensi di ciascuna richiesta di sottoscrizione, unitamente alle azioni ordinarie emesse nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di sottoscrizione, non potranno eccedere il 10% delle azioni ordinarie MolMed già ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario in tale data.

Il Presidente dà atto del fatto che alle ore dieci e quarantacinque riprende il collegamento audio il consigliere signor Riccardo Cortese.

Diversamente dal limite del 10% (dieci per cento) di cui all'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile (che rappresenta l'ammontare massimo da imputare complessivamente a capitale nell'ambito dell'aumento di capitale riservato), il rispetto del predetto limite del 10% dovrà essere calcolato in occasione di ciascuna richiesta di sottoscrizione con riferimento al numero di azioni in circolazione alla data della richiesta stessa e tenendo conto di tutte le azioni ordinarie emesse nei 12 mesi precedenti tale data. Il Presidente informa i presenti che ad oggi le azioni ordinarie MolMed già ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario sono 231.058.594 (duecentotrentunomilionicinquantottomilacinquecentonovantaquattro) e che pertanto il suddetto limite del 10% è rappresentato da 23.105.859 (ventitremilionicentocinquemilaottocentocinquantanove) di azioni ordinarie, precisando che nel calcolo complessivo

del detto limite, almeno al fine di giudicare dell'esenzione dal prospetto, dovrà tenersi conto di n. 8.252.092 azioni ordinarie emesse in data 4 aprile 2014 nell'ambito dell'aumento del capitale sociale in opzione per Euro 4.999.999 deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014.

Alle ore 10,55 si allontana il consigliere Signor Alfredo Messina e interrompe il collegamento audio il consigliere Signor Gianluigi Fiorendi.

Alla luce di quanto precede, la proposta di procedere ad una prima richiesta di sottoscrizione a "SG" per 4.500.000 di azioni ordinarie della Società, avanzata e motivata dalla dott.ssa Del Bue, rispetta il predetto limite del 10% delle azioni già ammesse alla negoziazione.

In conclusione e prima di chiamare al voto i consiglieri, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'accordo, l'impegno di "SG" a sottoscrivere, su richiesta della Società, ciascuna tranche dell'Aumento di Capitale Riservato è subordinato al verificarsi, *inter alia*, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) le azioni rivenienti da un'eventuale *tranche* precedente siano state emesse, ammesse alle negoziazioni e consegnate a "SG";
- (ii) per tutto il periodo compreso tra la richiesta di sottoscrizione e la data di effettiva sottoscrizione delle azioni: (a) le dichiarazioni rese dalla Società in favore di "SG" ai sensi dell'accordo siano veritiere e (b) non sia prevista la realizzazione di operazioni che comportino lo stacco di diritti di sottoscrizione o assegnazione relativi alle azioni ovvero di eventi che, pur non dando luogo allo stacco di diritti, abbiano un'influenza sul prezzo delle azioni, quali raggruppamenti o frazionamenti azionari, tali da rendere necessaria la rettifica del prezzo delle azioni da parte di Borsa Italiana;
- (iii) l'ultimo giorno del periodo di *pricing* non cada nei quindici giorni precedenti la pubblicazione, da parte della Società, delle relazioni finanziarie annuali o infra-annuali o dei resoconti intermedi di gestione;
- (iv) la data di sottoscrizione delle azioni di una *tranche* non rientri nel "periodo vincolato" relativo a una *tranche* precedente, laddove per "periodo vincolato" si intende, per ciascuna *tranche* da sottoscrivere, il periodo compreso tra la data di ricezione della relativa richiesta di sottoscrizione e la data più recente tra (a) il quindicesimo giorno di mercato aperto successivo alla data di ammissione a quotazione delle azioni, (b) la data in cui per la prima volta il numero di azioni da sottoscrivere risulti inferiore al 20% del numero complessivo di azioni MolMed negoziate sul mercato dalla data di ammissione alle negoziazioni, ovvero (c) la data comunicata da SG a MolMed come ultimo giorno di tale periodo;
- (v) tra la data della richiesta di sottoscrizione e la data di effettiva sottoscrizione delle azioni non si verifichi alcun *event of default* previsto dall'Accordo.

Da ultimo, il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'Accordo, SG si è impegnata (i) a non compiere operazioni di acquisto o vendita di azioni MolMed durante il periodo di *pricing*, salvo che tali operazioni rientrino nell'ordinario svolgimento della propria attività, quali l'esecuzione di ordini per conto di clienti o attività cc.dd. di *client facilitation*, nonché (ii) a non vendere le Azioni rivenienti da ciascuna *tranche* dell'aumento di capitale prima della pubblicazione del comunicato stampa con il quale MolMed an-



nunci di avere richiamato una *tranche* dell'aumento di capitale e comunicati il relativo prezzo di sottoscrizione; e (iii) a non vendere le azioni rivenienti da ciascuna *tranche* nell'ambito dell'aumento di capitale in misura superiore al 25% della media dei volumi giornalieri delle azioni e a condizione che tale media sia pari alla media dei volumi giornalieri rilevata nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data della vendita.

Di contro, prosegue il Presidente, MolMed s.p.a. si è impegnata, *inter alia*, a (i) emettere e consegnare le azioni a SG secondo i termini e le condizioni previsti dall'accordo, (ii) non comunicare a SG alcuna informazione privilegiata prima della relativa diffusione al mercato, (iii) non vendere o comprare, direttamente o indirettamente, né svolgere alcuna attività di copertura avente lo stesso effetto economico di un acquisto o di una vendita di azioni, a partire dalla data di ciascuna richiesta di Sottoscrizione e fino alla conclusione del relativo "periodo vincolato", (iv) garantire che il numero complessivo di azioni emesse in conseguenza di una richiesta di sottoscrizione non comporti l'obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione ai sensi della normativa applicabile.

Udita la completa illustrazione, tenuto conto dell'intervento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione di Molecular Medicine S.p.A., dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti,

delibera

(i) di approvare la trasmissione a Société Générale della richiesta di sottoscrizione di una prima *tranche* dell'aumento di capitale deliberato in data odierna per complessive n. 4.500.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "**VWAP**") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa richiesta di sottoscrizione (il "**Periodo di Pricing**") fermo restando che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o Société Générale, avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di *Pricing* al giorno di mercato aperto successivo;

(ii) di conferire ogni e più ampio potere al Presidente e Amministratore Delegato Prof. Claudio Bordignon per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai fini del perfezionamento dell'operazione, ivi inclusi a titolo indicativo e non esaustivo, la predisposizione e sottoscrizione di di ogni dichiarazione, atto o documento necessario e/o opportuno ai sensi sia dell'accordo stipulato dalla Società con Société Générale in data 31 luglio 2014, sia delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti (ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del mercato), al fine di inoltrare la richiesta di cui al punto (i) che precede e, comunque, in generale, al fine di adempiere in nome e per conto della Società agli obblighi derivanti dal predetto accordo, nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministra-



zione, fermo restando l'obbligo del Presidente e Amministratore Delegato di relazionare il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione consiliare utile in merito alle attività svolte ai sensi dell'accordo stesso e della delega conferita.

Il Presidente, dato atto di quanto verbalizzato, dopo aver verificato che nessun consigliere chiede ancora di intervenire, mi ha consegnato il testo aggiornato dello Statuto sociale per l'allegazione a questo atto sotto la lettera "A", dichiarando chiusa l'adunanza alle ore undici e cinque.

L'atto, scritto da me, unitamente all'allegato, consegnatomi dal Presidente per la formalità di allegazione, è da me sottoscritto alle ore undici e cinque.

Un sol foglio scritto per tre pagine intere e questa fin qui.

f.to Ubaldo La Porta notaio



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ubaldo La Porta".

Allegato "A" al n. 37.229/17.508 di rep.

Statuto Sociale di
MolMed S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA



Articolo 1

La Società si denomina

"Molecular Medicine S.p.A."

o, in forma abbreviata,

"MolMed S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare o chiudere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica e della diagnostica (qui di seguito il "campo di attività");
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale, di Euro 10.874.215,42 (diecimilionioctocentosettantaquattromiladuecentoquindici virgola quarantadue) è rappresentato da n. 231.058.594 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n. 24.365/11.150 di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino per massimi euro 772.178,60 (settecentosettantaduemilacentosettantotto virgola sessanta), a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2023.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2012, è stato deliberato l'aumento di capitale sociale per ulteriori massimi euro 1.449.892,95 (unmilionequattrocentoquarantanovemilaottocentonovantadue virgola novantacinque), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 a cura del Consiglio di Amministrazione, anche per mezzo di più emissioni di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del "Piano di Stock Options 2012" di MolMed S.p.A. da individuarsi nominativamente, anche in più volte, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nei modi nel verbale stesso indicati.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 3 marzo 2014, Notaio Ubaldo La Porta, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, in una o più tranche, entro il 31 dicembre 2016, per un importo complessivo massimo pari a Euro 50.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così in particolare e tra l'altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale tra i quali il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere per ogni eventuale tranche (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nonché il rapporto di opzione.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014, in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile e frazionata – di modo che la sottoscrizione di ciascuna tranche abbia immediato effetto - il capitale sociale in una o più volte, fissando al 31 luglio 2016 il termine ultimo di sottoscrizione, per complessive massime 46.000.000 di azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società.. Come stabilito dall'Assemblea Straordinaria dei soci, il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da ciascuna tranche dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa richiesta di sottoscrizione (il "Periodo di Pricing") fermo restando che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o Société Générale, avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo.



Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge e dell'articolo 24 del presente Statuto. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Articolo 6

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 7

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

I versamenti in denaro fatti dai soci alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497(quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

Articolo 9

Le azioni hanno uguale valore contabile implicito, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti all'interno della medesima categoria.

TITOLO IV assemblea dei soci

Articolo 10

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera.

Articolo 11

La convocazione dell'assemblea è unica, essendo escluse convocazioni successive.

L'avviso di convocazione deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge. Tale avviso deve essere pubblicato nel sito internet della società nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.


Articolo 12

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, gli amministratori potranno convocare l'Assemblea in un termine maggiore purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi e nei termini di legge.



Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 14

Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, tramite il sito internet o posta elettronica certificata con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la regolarità della costituzione, e vigilare sullo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal vice presidente più anziano tra quelli presenti, se nominati; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

Lo svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 17

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le disposizioni di legge ad eccezione delle deliberazioni da assumere con riguardo ad operazioni con parti correlate, di cui ai successivi commi, per le quali valgono le speciali regole ivi fissate.

La società approva le Operazioni con Parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa (in seguito "Procedure").

Qualora il Consiglio di amministrazione approvi operazioni con parti correlate di cui all'elenco contenuto nell'Allegato "C" delle Procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate approvate dalla Società e successive modifiche, nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti correlate competente a rilasciare il parere in merito all'Operazione, l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, è competente ad autorizzare il compimento di tali Operazioni.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione a un'operazione con parte correlate di cui al predetto elenco, sia approvata nonostante l'avviso contrario del competente comitato, fermi restando i *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per la natura della delibera, l'Operazione non potrà essere autorizzata o deliberata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti e sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

A tal fine, gli aventi diritto di voto, prima dell'inizio dei lavori assembleari, sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

Nei casi in cui l'Operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da tale organo autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui



alle norme vigenti ed alle Procedure adottate dalla Società, potrà essere conclusa anche in deroga agli iter di approvazione obbligatori previsti dalle Procedure medesime a condizione che:

- si tratti di Operazione con parte correlata urgente collegata a situazioni di crisi aziendale, intesa come, non solo situazione di acclarata crisi ma anche di situazione di tensione finanziaria destinata a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale sociale;
- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti (tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114, comma 5 TUF e redatto in conformità dell'Allegato 4 del Regolamento trascritto nell'Allegato "D" delle Procedure);
- la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti (nel solo caso in cui la valutazione del Collegio sindacale di cui al precedente punto sia positiva);

in caso di valutazione negativa del Collegio sindacale, l'OPC, fermo il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

TITOLO V consiglio di amministrazione

Articolo 18


La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo di voto di lista, di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste,



almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo — per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF") avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF" o "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. "quota di genere").


Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del Consiglio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n.11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Prima Lista"), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Seconda Lista) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una Seconda Lista.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF", si procederà come segue:

- a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF";
- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF";
- c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF", si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la "quota di genere" nella percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, si procederà come segue:

- a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato di genere opposto al genere maggiormente rappresentato, tratto dalla Prima Lista, che risulterebbe, tra i non indipendenti, eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato, del genere meno rappresentato, elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista;
- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, il primo dei due o, se necessario entrambi i candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti, tra i non indipendenti, per ultimi in base al numero progressivo, è/sono sostituito/i dal/i primo/i dei/due candidati, del genere meno rappresentato, elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF", il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF".

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la "quota di genere" nella





percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, il candidato o i due candidati, non indipendenti e di genere opposto a quello meno rappresentato che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati, non indipendenti di genere meno rappresentato in ordine progressivo inferiore.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente nonché il rispetto della quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa vigente a quel momento.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Articolo 19

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società. Il Consiglio può eleggere un vice presidente, che sostituisce, con rappresentanza della Società, il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 20

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta un Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri. Il Consiglio si raduna inoltre in tutti i casi in cui sia convocato ai sensi di legge.

La riunione può essere indetta anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare; ovvero, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più di uno dei mezzi sopra elencati. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta rispettivamente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 23

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505(bis) del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza indicazione del valore nominale e l'emissione di obbligazioni non convertibili per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

Articolo 25

Il Consiglio, fatto salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile e quanto diversamente previsto nel presente Statuto:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, parte dei propri poteri;



- c) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario ai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;
- d) può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti;
- f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 26

La rappresentanza della Società spetta, oltre che al presidente ed ai vice presidenti, se nominati, anche agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 27

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli stessi indennità o compensi di altra natura.

Articolo 28

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.


In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

TITOLO VI

collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 29

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.



La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. "quota di genere").

Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del Collegio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi del Regolamento Emittenti. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144(quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti);
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 (quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste di cui sopra è ridotta alla metà.



Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere" e in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere". In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista ed al medesimo genere di quello cessato. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto della "quota di genere".

Quando, invece, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo, nel rispetto della "quota di genere", fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati aventi i predetti requisiti della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente



articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 30

Il presidente e gli altri membri del collegio sindacale vengono retribuiti a termini della normativa applicabile.

Articolo 31

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VII bilancio ed utili

Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato, a norma di legge.

Articolo 33

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 35

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII scioglimento, liquidazione e disposizioni generali

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei Soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 37

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

f.to Ubaldo La Porta notaio

